



**QUESTURA DI MILANO**  
**DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE**

**ORDINE**  
**DI ALLONTANAMENTO**

ai sensi dell'art 9 e 10 del D.L. 14/17, conv. con mod. in L. 48/17

**DESTINATARIO**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_, nato/a  
 il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
 in via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_  
 identificato con  C.I.  P.G.  PASS.  P.S. n° \_\_\_\_\_, rilasciato da  
 \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con validità fino al \_\_\_\_\_

Il giorno 25/06/22 alle ore 19:50 in MILANO via/piazza CAGNI  
 presso AREA VERDE PUBBLICA innanzi ai sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G.  
AGT. LOVAGLIO SALVATORE in servizio presso Divisione Polizia  
 Anticrimine, è presente la persona sopra generalizzata, il quale capisce e comprende la lingua italiana, contestualmente  
 sanzionata con verbale di contestazione amministrativa avente n° \_\_\_\_\_ redatto in data odierna alle  
 ore 19:50 per la violazione dell'art.

- 9 comma 1 del D.L. 14/17, conv. con mod. in L.48/17, in quanto impediva la libera accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse, mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, in violazione del divieto di stazionamento o di occupazione di spazi, o in altra zona individuata dall'art. 135 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano (*allegare modulo n°1 o 5*);
- 688 c.p. - ubriachezza molesta (*allegare modulo n°2*);
- 726 C.P. - atti contrari alla Pubblica decenza (*allegare modulo n°3*);
- Art. 29 del D.Lgs. 31.03.98 n. 114, relativo al commercio su aree pubbliche senza autorizzazione (*allegare modulo n°4*);
- 7 comma 15 bis del D.Lgs. 30.04.92 n°285 (Nuovo Codice della Strada) - parcheggiatore abusivo (*utilizzare modulistica per contesti C.d.S. assegnata all'Ufficio*);

**DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA CONDOTTA**

(evidenziare il carattere lesivo della condotta per la "sicurezza urbana", come ad esempio il disturbo delle persone, le molestie ovvero l'impedimento della fruizione degli spazi pubblici).

Motivazione: Bivaccato unitamente ad altre  
numerose persone con menzogna e (tra cui)  
un affetto persona impedendo la  
libera fruizione dell'area pubblica

Ricorrendo taluna delle ipotesi di cui all'art 9 del D.L. 20.02.2017 n°14, considerato che il comportamento sanzionato è stato commesso in modo molesto o comunque tale da impedire la libera fruizione di un pubblico passaggio o del trasporto pubblico, al nominato in oggetto viene

**INTIMATO**

**AD ALLONTANARSI IMMEDIATAMENTE PER 48 ORE (fino alle ore 19:50 del 25/06/22)**

DALLA STAZIONE/AUTOSTAZIONE/AEREOPORTO (E RELATIVE PERTINENZE) \_\_\_\_\_

(indicare il luogo previsto dall'art. 135 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano) COMMA 3  
(AREA VERDE PUBBLICA DI VIA CAGNI)

L'efficacia del presente provvedimento cessa trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto, con l'avvertimento che in caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste per la violazione di cui all'art 9 comma 1 D.L.14/2017 con importo raddoppiato (da 200,00 a 600,00 euro).

La presente intimazione, notificata in data odierna all'interessato, unitamente al verbale di contestazione amministrativa, è consegnata in copia al destinatario e verrà inviata al Questore di Milano che, in caso di reiterazione delle condotte di cui sopra, potrà disporre il divieto di accesso alle medesime aree per il periodo indicato e previsto dall'art 10 del D.L. 14/2017.

La persona interessata

MAN SOTIOPOLIC  
RA ANTONIA COPPA

I verbalizzanti

[Signature]



QUESTURA DI MILANO  
DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE

Verbale n° \_\_\_\_\_

VERBALE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
AI SENSI DELL'ART 9, COMMA I, DEL D.L. 20.02.2017 N°14, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il giorno 23/06/22 alle ore 19:50 in Milano, via/p.zza CAGNI, i sottoscritti  
Ufficiali e Agenti di P.G. AG. SC. BENVENUTA MICHELE

HANNO ACCERTATO CHE

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_, civile \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
Identificato a mezzo documento \_\_\_\_\_ nr° \_\_\_\_\_ rilasciato  
da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_\_\_\_  
**HA VIOLATO**

l'art. 9, comma 1, del D.L. 20.02.2017 n°14, conv. con mod. in L. 18.04.2017, n. 48, successivamente modificato dal D.L. 04.10.2018 n°118 convertito, con modificazioni, nella L. 132/2018, poiché nella seguente zona, individuata ai sensi dell'art. 135 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano, ha impedito la libera accessibilità e la fruizione del seguente luogo pubblico (indicare luogo):

- 1) Scuole e plessi scolastici (nonché adiacenze entro 100 metri) \_\_\_\_\_
- 2) Aree destinate a fiere, mercati, pubblici spettacoli, e loro pertinenze (nonché adiacenze entro 100 metri) \_\_\_\_\_
- 3) Aree adibite a verde pubblico (nonché adiacenze entro 100 metri) VIA CAGNI (MILANO)
- 4) Presidi sanitari, ospedali, case di cura e cliniche (nonché adiacenze entro 100 metri) \_\_\_\_\_
- 5) Complessi monumentali, parchi archeologici, siti e luoghi della cultura, e loro pertinenze (nonché adiacenze entro 100 metri) \_\_\_\_\_
- 6) Aree urbane individuate dall'art. 135 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA CONDOTTA:

BIVACCAVA UNITAMENTE AD ALTRE NUMEROSE PERSONE CON MASSERIZI  
TEA CUI WATERASSI ED EFFETTI PERSONALI IMPEDENDO LA LIBERA  
FRUIZIONE DELL'AREA VERDE PUBBLICA.

Fatto accertato nei tempi e luoghi sopra indicati

Fatto accertato alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

CON SEQUESTRO:  SI -  NO

Per la violazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 9 comma I, del D.L. 20.02.2017 n°14, conv. con mod. in L. 18.04.2017, n. 48 e successive modifiche, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a 300, con possibilità di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, della somma di Euro **100** entro **60** giorni, secondo le modalità riportate nel retro del presente verbale. Ad avvenuto pagamento, la S.V. dovrà far pervenire copia della ricevuta di pagamento presso il Commissariato D.M. GRECA TURCO ai sensi dell'art. 18 L. 24/11/1981 n°689. Entro 30 (trenta) giorni della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, gli interessati possono presentare, anche tramite raccomandata A.R., scritti difensivi, documenti e chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente, all'indirizzo di cui al retro. In caso di mancato pagamento della sanzione ed in assenza di scritti difensivi sarà inviato rapporto ex art. 17 L. 24/11/1981 n°689 all'Autorità competente per l'eventuale applicazione della maggiore sanzione.

Il trasgressore, al quale con la sottoscrizione viene notificato il verbale di contestazione unitamente alle indicazioni riportate nel retro, dichiara NULLA

CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTE CONTESTAZIONE VERRA' REDATTO ORDINE DI ALLONTANAMENTO  
AI SENSI DELL'ART 9, COMMA I, DEL D.L. 20.02.2017 N°14, CONV. CON MOD. IN L. 18.04.2017, N. 48

Il trasgressore

non sottoscritto  
non ritirato copia

Gli accertatori

[Signature]

## MODALITA' DI PAGAMENTO

La violazione rilevata comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € (Euro) 100 ad un massimo di € (Euro) 300.

Per effetto dell'art. 16 L. 24/11/1981 n°689 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma di € 100 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Per il pagamento della sanzione pecuniaria la S.V. potrà provvedere:

- Competenza SINDACO DI MILANO, tramite bollettino di conto corrente postale n. 256271 intestato a Comune di Milano - Polizia Locale, indicando l'anno in cui è stato redatto il verbale seguito dal numero del verbale stesso e dall'indicazione "ENTE ACCERTATORE - QUESTURA DI MILANO", oppure allo Sportello Unico della Polizia Locale, sito a Milano via Friuli n. 30.
- Competenza SINDACO DI \_\_\_\_\_, tramite bollettino di conto corrente postale \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ indicando l'anno in cui è stato redatto il verbale seguito dal numero del verbale stesso e dall'indicazione "ENTE ACCERTATORE - QUESTURA DI MILANO".

A pagamento eseguito, la S.V., dovrà far pervenire all'Ufficio \_\_\_\_\_, a mezzo PEC, copia del modulo attestante l'avvenuto pagamento cui si riferisce il verbale di contestazione.

## SCRITTI DIFENSIVI

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire tramite l'Ufficio in contestazione scritti difensivi e/o documenti diretti all'Autorità competente:

- Sig. SINDACO DI MILANO, presso Polizia Locale, Area Procedure Sanzionatorie, Via Friuli n°30, Milano, e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità entro il medesimo termine.
- Sig. SINDACO DI \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_ e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità entro il medesimo termine.

In caso di mancato pagamento della sanzione ed in assenza di scritti difensivi sarà inviato rapporto ex art. 17 Legge 24/11/1981 n. 689 all'Autorità competente per l'eventuale applicazione della maggiore sanzione.

## ESTRATTO DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689 (Modifiche al sistema Penale)

### ART.6 (Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta alla altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita della autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di una personalità giuridica, o comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incompetente, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti, chi ha pagato, ha il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

### Art.16 (Pagamenti in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione o, se questa non vi è stata, dalla data di notifica degli estremi della contestazione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente Legge non consentivano l'obblazione.

### Art.17 (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Funzionario o l'Agente che ha accertato la violazione, salvo che non ricorra l'ipotesi prevista dall'Art.24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione, o in mancanza al Prefetto.

Nelle materie di competenza della Regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competenze.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al Presidente della giunta provinciale o al Sindaco.

### Art.18 (Ordinanza - ingiunzioni)

Entro 30 (Trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare intervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'Art.17 scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti dagli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'Ufficio del Registro o diverso all'ufficio indicato nell'ordinanza di ingiunzione entro il termine di 30 (Trenta) giorni dalla data di notificazione di detto provvedimento eseguita nella forma prevista dall'Art.14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto all'Autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine di pagamento è di 60 (Sessanta) giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva decorsi i termini utili per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata l'inammissibile opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

### Art.22 (Opposizione ordinanza-ingiunzione)

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice Monocratico del luogo dove è stata commessa la violazione, entro il termine di giorni 30 (Trenta) dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di 60 (Sessanta) giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale viene allegata l'ordinanza non notificata.

Il ricorso deve mantenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio dove ha sede il Giudice Monocratico adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite nel Codice di Procedura Civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo che il Giudice Monocratico concorrendo gravi motivi disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Così come modificato dagli art. 97 e 98 D.L. 30/12/99, n. 507.